

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 26/07/2023

FATTO

Con ricorso pervenuto l'11.04.2023 la ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2022, in corrispondenza della rata n. 48, un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio sottoscritto nel 2018. Senza indicare alcuna somma, chiede all'ABF di disporre il rimborso da parte dell'intermediario di tutte le spese, i costi e le commissioni a lei dovute per l'avvenuta estinzione anticipata del contratto di cessione del quinto nel rispetto della normativa nazionale vigente e della Sentenza n. 263 del dicembre 2022 della Corte Costituzionale, la quale ha reso inequivocabile la possibilità che i consumatori possano esigere la riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021. Pertanto chiede il rimborso di tutte le spese, in particolare, *up front* e *recurring*, e quant'altro in ogni caso alla stessa dovuto per l'estinzione anticipata del contratto, oltre il rimborso delle spese di arbitrato.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Preliminarmente evidenzia che l'ABF ed il Giudice Ordinario hanno costantemente riconosciuto la conformità del modulo contrattuale in oggetto alla normativa vigente al momento della sottoscrizione. Sottolineando, inoltre, che le condizioni contrattuali sono chiare in

riferimento agli oneri, alla restituzione degli stessi in caso di estinzione anticipata ed alla definizione di intermediario del credito. Nel merito, la resistente eccepisce quanto segue:

- con riguardo alle provvigioni all'intermediario del credito (cfr. Modulo SECCI, sez. 2, lett. b), la natura *up front* delle stesse, giacché trattasi di costi riferiti ad attività prodromiche alla stipula del contratto, fatturati dall'intermediario nel momento della conclusione del contratto e pagati dalla resistente all'intermediario;

con riguardo alle commissioni di istruttoria (cfr. Modulo SECCI, sez. 2, lett.a), la non rimborsabilità delle stesse, in quanto remunerative di prestazioni *up front* svolte ed esaurite con la conclusione del contratto.

Richiama la sentenza *Lexitor* e gli effetti della sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale nonché della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 09/02/2023 nella causa C-555/21. Precisa, pertanto, che seppur intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale, la stessa ha riguardato solo l'interpretazione del vecchio art. 125-sexies TUB, restando tutt'ora in vigore l'art. 6 bis, comma 3, lett. B) del DPR n. 180/1950, che è applicabile alle ipotesi di estinzione anticipata ed ha mantenuto inalterata la distinzione tra oneri *up front* e *recurring* con l'esclusione dei primi dalla riduzione del costo totale del credito. Richiama anche il principio affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-555/21, in base al quale il diritto alla riduzione del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata, non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore del creditore e dei terzi per prestazioni già integralmente eseguite al momento del rimborso anticipato. Afferma che il testo precedente dell'art. 125-sexies, comma 1 T.U.B., quand'anche applicato secondo un'interpretazione retroattivamente conforme alla sentenza *Lexitor*, non consente il rimborso indifferenziato di tutti i costi *up front* e, in particolare, di quelli pagati a terzi.

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento, stipulato nel 2018 ed estinto anticipatamente nel 2022.

Com'è noto, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art. 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso *“in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*. Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi *“l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 “La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u.*

bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato".

La Corte ha quindi affermato che *"Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia".* Ha quindi dichiarato incostituzionale la predetta norma, limitatamente alle parole *"e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"*.

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis" (25.07.2021). In particolare, con la decisione richiamata anche dalla Corte costituzionale, il Collegio di Coordinamento aveva affermato che *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"* e che *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

La ricorrente non indica né l'importo complessivo, né le voci di costo dei quali chiede la restituzione. Il Collegio procede quindi ad esaminare tutte le voci di costo previste in contratto, ad accezione delle imposte che – secondo l'orientamento dei Collegi – non sono rimborsabili. Si tratta, in particolare, delle commissioni di istruttoria e delle provvigioni per l'intermediario del credito.

Tenuto conto degli orientamenti condivisi tra i Collegi, entrambe le voci fanno riferimento a costi *up front*.

Il Collegio, in base a quanto sopra argomentato e considerati i rimborsi già ricevuti dalla ricorrente, ritiene che a questa spetti il rimborso della somma risultante dalla la seguente tabella, oltre gli interessi al tasso legale, dalla data del reclamo a quella dell'effettivo soddisfo.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	8,56%						
Denominazione oneri	% rapportata al TAN		40,06%						
Commissioni di istruttoria				400,00 €	Up front	Curva degli interessi	160,24 €		160,24 €
Provvigioni all'intermediario del credito				816,00 €	Up front	Curva degli interessi	326,89 €		326,89 €
Totale									487,13 €

Non si accoglie la domanda di rimborso delle spese per l'assistenza professionale, che non è stata avanzata con il reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 487,13.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI